



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

VERBALE DI UDIENZA

Successivamente all'udienza del 01/07/2025 davanti al giudice Valeria Totaro, nella causa sopra indicata è comparso il ricorrente con l'avv. Marco Battaglia per delega dell'avv. SPATARO SALVATORE, il quale fa presente di aver regolarmente notificato il ricorso all'Azienda ad oggi contumace e chiede termine per effettuare la notifica ai controinteressati per la quale aveva fatto istanza di pubblici proclami in ricorso;

Il giudice

Autorizza la notifica ai soggetti partecipanti alla selezione pubblica bandita con Avviso ATM del 23.11.2023 prot. 13793, nonché dei soggetti aventi interesse a prendere parte alla successiva selezione pubblica bandita con Avviso ATM del 18/6/2024 prot.7821 a seguito dell'annullamento della precedente selezione entro 60 gg. mediante pubblicazione del ricorso e del presente verbale sul sito internet dell'azienda resistente;

fissa per la decisione l'udienza del 28.10.2025;

dispone che la prossima udienza sia sostituita dal deposito di note scritte *ex art. 127 ter c.p.c.* da effettuare perentoriamente entro la stessa data.

Il Giudice

Valeria Totaro

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0011054-25/08/2025 Entrata.
Stampato il giorno 25/08/2025 da Lucia Saglimbeni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Avv. Salvatore M.A. Spataro
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Tel. e Fax 095/383876
e mail: segreteria@studiolegalespataro.it - cslegalnetwork.com
pec: salvatoremarco.spataro@ordineavvocaticatania.it

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA
ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO ex art.414 c.p.c.

Per il sig. Pietro GIORDANO, nato a Messina il 24/06/1977, C.F. GRDPTR77H24F158K, ivi residente in Via Salite Fosse n.15 (Compl. Victoria Park), rappresentato e difeso per mandato rilasciato su separato foglio e congiunto al presente atto digitale, dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro del Foro di Catania (pec salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it - Fax 095/383876 - c.f. SPTSVT70H14C351Q) ed elettivamente domiciliato presso lo studio secondario del menzionato Difensore in Messina, Via T. Cannizzaro isol. 276 n.16 bis

CONTRO

A.T.M - Azienda Trasporti Messina S.p.A. (C.F.-P.Iva 03573940834), in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Messina Via G. La Farina n.336

E NEI CONFRONTI

dei soggetti partecipanti alla selezione pubblica bandita con Avviso ATM del 23.11.2023 prot. 13793, nonché dei soggetti aventi interesse a prendere parte alla successiva selezione pubblica bandita con Avviso ATM del 18/6/2024 prot.7821 a seguito dell'annullamento della precedente selezione

OGGETTO: Società in house providing – selezione pubblica – disciplina e potere di annullamento in autotutela della procedura – tutela della posizione giuridico-soggettiva del concorrente – diritto alla identificazione quale vincitore della selezione

PAROLE CHIAVE: Società in house providing – reclutamento tramite pubblica selezione – dovere di valutazione dei contrapposti interessi – limite dell'autovincolo – nullità della clausola risolutiva meramente potestativa e/o del recesso unilaterale – diritto alla identificazione quale vincitore della selezione del candidato in possesso dei prescritti titoli

PREMESSA



Con Avviso del 23.11.2023 prot. 13793 (all.1), la Società resistente indicava una *“Procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’eventuale assunzione di n.1 risorsa avente caratteristiche idonee all’espletamento del ruolo di “Specialista tecnico/amministrativo” parametro retributivo 193, Area Professionale 2° - Area operativa Amministrazione e servizi del CCNL Autoferrotramvieri, da impiegare presso l’Ufficio Sinistri e Coperture Assicurative dell’Area Servizi interni della Direzione Innovazione e Sviluppo dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. con contratto di diritto privato a tempo pieno ed indeterminato e alla formazione di una graduatoria finalizzata ad eventuali future assunzioni di nuove risorse di pari mansioni con il medesimo contratto”*.

Trattandosi, come noto, di una società a totale partecipazione pubblica, con socio unico il Comune di Messina, la procedura selettiva d’evidenza pubblica è obbligatoria.

Si precisa sin d’ora – per quanto si dedurrà in diritto – che il Bando (ibid.), all’art.4 c.1, lett. l) prescriveva lo specifico requisito di ammissione <<*di aver maturato esperienza professionale, almeno triennale e continuativa, nel ruolo specifico, presso ufficio sinistri o equivalente in Società strutturate*>>.

Con Determina prot. 320 del 10.1.2024 il Direttore Generale dell’Azienda resistente procedeva alla nomina della Commissione giudicatrice, e, svolte le prove cui il ricorrente era convocato (doc.2) e presente, veniva formata la graduatoria finale di merito (doc.3), approvata con Determina del Direttore generale prot.3170 del 1.3.2024 (ibid.): in seno a detta graduatoria il ricorrente si collocava in terza posizione con punti 70 su 100¹.

Il ricorrente esercitava il diritto di accesso agli atti in relazione alla documentazione vantata dai primi due candidati, mentre i provvedimenti relativi alla selezione risultavano reperibili sul sito istituzionale, come da riscontro (doc.4) reso da ATM.

Acquisiti gli atti predetti il ricorrente, nella ferma volontà di valorizzare il proprio ottimo esame ed il proprio curriculum, si è deciso a rivolgere una istanza di

¹ A parità di punteggio col secondo graduato che gli veniva preferito per il voto riportato al colloquio.



annullamento in autotutela della graduatoria approvata con preciso riferimento al mancato possesso dei prescritti requisiti in capo ai primi due candidati.

In data 9/4/2024 ha, quindi, rivolto alla Società resistente una apposita istanza di rettifica in autotutela (doc.7) della predetta graduatoria, segnalando che i candidati collocati alle posizioni n.1 e n.2 della stessa graduatoria, (rispettivamente PIRRI Andreas e GRUPPILLO Renato) erano entrambi privi dello specifico requisito di servizio prescritto dal Bando e consistente, come chiaramente più volte indicato e sottolineato nell'Avviso di selezione pubblica ed in particolare all'art. 4 (requisiti generali di ammissione) lettera l), nell' *"aver maturato esperienza professionale almeno triennale e continuativa, nel ruolo specifico, presso ufficio sinistri o equivalente in società strutturate"*.

Con provvedimento (doc.8) assolutamente sorprendente, oltre che apertamente illegittimo, l'Azienda resistente si determinava all'annullamento dell'intera procedura, così motivando la relativa Determina prot.7817 del 18/6/2024 (ibid.):

- Che in data 09/04/2024 il candidato terzo classificato ha fatto pervenire istanza di rettifica della graduatoria segnalando che nell'avviso di selezione era richiesto un tipo di esperienza professionale che avrebbe determinato una rimodulazione della graduatoria stessa;
 - Che riesaminati gli atti della procedura selettiva, si è potuto verificare che, in realtà, nessuno dei candidati era in possesso del requisito di ammissione dell'essere dipendente di un ufficio sinistri o equivalente in società strutturate pubbliche o private;
 - Che, pertanto, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/05/2024 ha deliberato di revocare la propria deliberazione del 29/02/2024, dando mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti consequenziali e necessari per l'annullamento in autotutela della procedura selettiva pubblica in oggetto ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso pubblico e per l'avvio di una nuova procedura selettiva finalizzata all'assunzione di una medesima risorsa secondo criteri da definire.
- tutto quanto sopra premesso e considerato,**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0011054-25/08/2025 Entrata.

Stampato il giorno 25/08/2025 da Lucia Saglimbeni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Firmato Da: SALVATORE SPATARO Emesso Da: TI TRUST TECHNOLOGIES EIDAS CA Serial#: 15e6ec



COMUNICA

1. Che, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/05/2024, la procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all'eventuale assunzione di n. 1 risorsa avente caratteristiche idonee all'espletamento del ruolo di "Specialista tecnico/amministrativo" parametro retributivo 193, Area Professionale 2° - Area operativa Amministrazione e Servizi del CCNL Autoferrotranvieri, da impiegare presso l'Ufficio Sinistri e Coperture Assicurative dell'Area Servizi Interni della Direzione Innovazione e Sviluppo dell'Azienda Trasporti Messina S.p.A. con contratto di diritto privato a tempo pieno e indeterminato e alla formazione di una graduatoria finalizzata ad eventuali future assunzioni di nuove risorse di pari mansioni con il medesimo contratto, è da intendersi annullata in autotutela ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso pubblico.
2. Che sarà avviata una nuova procedura selettiva pubblica finalizzata all'assunzione di una medesima risorsa secondo criteri da definire.
3. Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale aziendale www.atmmessinaspa.it nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente – Selezione del Personale con valore di notifica per tutti gli interessati.

In pari data (18.6.2024) l'Azienda resistente procedeva, infine, a disporre pubblicazione di [altro Bando di concorso](#) (doc.9) con cui veniva rinnovata la procedura selettiva in questione, semplicemente espungendo dai requisiti di ammissione proprio quello fatto oggetto di esercizio dell'autotutela, ossia il requisito dell'esperienza maturata di cui all'art.4 c.1, lett. l) del precedente Bando di concorso.

Tale Determinazione di annullamento radicale della selezione veniva prontamente contestata dal sig. Giordano che, con l'ausilio del sottoscritto Difensore, procedeva in data 20.6.2024 a trasmettere [apposita diffida stragiudiziale](#) (doc.10) con la quale evidenziava che l'annullamento dell'intera graduatoria e con essa dell'intera procedura selettiva poggiava sull'illegittimo presupposto che nessuno dei candidati sarebbe stato in possesso di un differente requisito, **mai richiesto dal Bando**, ovvero *“dell'essere dipendente di un ufficio sinistri o equivalente in società strutturate pubbliche o private”*, ben diverso dall' *“aver maturato esperienza professionale almeno triennale e continuativa, nel ruolo specifico, presso ufficio sinistri o equivalente in società strutturate”*; evidenziando, quindi, di essere regolarmente in possesso del requisito così come originariamente prescritto dall'Avviso di selezione e regolarmente allegato



e documentato, in quanto aveva esercitato e continuava ad esercitare l'attività di perito fiduciario e liquidatore per conto di società assicurative di livello internazionale, quali Generali Assicurazioni, Società Cattolica di Assicurazioni ed UnipolSai assicurazioni ecc., concludendo ed affermando che la doverosa conclusione dell'accertamento compiuto dall'ATM sulle posizioni dei primi due candidati, privi del requisito in oggetto, avrebbe dovuto ineluttabilmente condurre alla nomina dello stesso quale soggetto collocato in prima ed utile posizione nella graduatoria ed invitando l'Azienda a rideterminarsi in tal senso, preannunciando le conseguenti azioni connesse alla fattispecie.

Di tutta risposta, l'Azienda resistente si limitava a fornire riscontro negativo (doc.11) a tale diffida, con una stringata risposta in cui, senza spiegare alcunché, affermava acriticamente quanto segue: <<*tale esperienza non appartiene neanche al Suo cliente che è, stando al curriculum professionale, un perito fiduciario, ma non ha nulla dell'esperienza richiesta dalla scrivente società*>>.

Riepilogando, quindi, la resistente ATM:

- inizialmente ha bandito una procedura selettiva ritenendo essenziale (tanto da inserirlo fra i requisiti d'ammissione) il requisito *"di aver maturato esperienza professionale almeno triennale e continuativa, nel ruolo specifico, presso ufficio sinistri o equivalente in società strutturate"*;
- ha poi espletato la procedura concludendola con l'approvazione della relativa graduatoria;
- l'ha poi interamente annullata, una volta ricevuta la rimostranza del ricorrente in ordine alla carenza del predetto requisito in capo ai primi 2 graduati;
- ha, infine, dato via a nuova procedura, espungendo dai requisiti proprio quello ritenuto così importante da determinare l'annullamento in toto della precedente selezione.

È quindi volontà del ricorrente agire in questa sede per tale circostanziato quadro di fatto, rivendicando i diritti che si originano dalla selezione espletata e conclusa.

DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DELL'ADITO G.O.



Preliminarmente, si intende condurre una breve premessa sulla giurisdizione in materia, per spiegare la proponibilità dell'azione in questa sede.

È nota la struttura delle Società in house providing, quali Società per azioni, ed in particolare della resistente Azienda Trasporti di Messina, quale Società che ha nel Comune di Messina il proprio socio unico; è altrettanto noto il principio affermato da SS.UU. 27 marzo 2017, n°7759 in forza del quale *“Le procedure seguite dalle società c.d. in house providing per l’assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario”*: è, dunque, la generale capacità privatistica delle predette Società ad ancorarle al rispetto dei soli principi generali del D.Lgs. 165/2001 (art.35), ossia al reclutamento tramite pubblica selezione affinché siano rispettati i precitati principi con conseguente devoluzione delle relative controversie al Giudice Ordinario, chiamato anche a vagliare il rispetto generale dei richiamati principi (che ancor prima dell'esame giudiziale, hanno nel cd. “controllo analogo” un primo esame di legalità).

Dunque, il G.O. si pone al cospetto di tali controversie sia quale garante dei diritti soggettivi di cui sono portatori i soggetti processuali coinvolti, sia quale organo giudiziario preposto alla vigilanza del rispetto dei richiamati principi generali del D.Lgs. 165/2001 che, in materia di procedura per la selezione del personale, costituiscono declinazione degli obblighi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 Cost..

Resta peraltro intuitivo che, come nel caso, laddove la Società in house providing sia tenuta allo strumento tipico del concorso pubblico vero e proprio, il Giudice avrà il potere/dovere di esaminare il rispetto o meno delle regole, anche pubblicistiche, dettate in materia di pubblici concorsi.

I

SULL'USO ABNORME DELL'AUTOTUTELA NEL CASO DI SPECIE – SUL POSSESSO IN CAPO AL RICORRENTE DEL REQUISITO RICHIESTO DAL BANDO E SUL DISCENDENTE DIRITTO AL MANTENIMENTO IN VITA DELLA SELEZIONE SUPERATA E AD ESSERE PROCLAMATO VINCITORE – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI CORRETTEZZA E BUONA



FEDE IN FASE PRECONTRATTUALE – NULLITÀ/ANNULLABILITÀ DELLE CLAUSOLE MERAMENTE POTESTATIVE DEL BANDO DI CONCORSO — ANNULLAMENTO DELLA SUCCESSIVA SELEZIONE INDETTA

Nella vicenda in esame risulta evidentemente abnorme l'utilizzo dello strumento revisionale prescelto dalla Società resistente e sconfinato nell'annullamento dell'intera procedura.

L'istituto giuridico dell'autotutela, che le Legge pone nel governo delle PP.AA., risponde alle specifiche esigenze di buon andamento, legalità ed imparzialità che sono postulate dal su richiamato art.97 della Costituzione e trova altro fondamento giuridico anche dai principi di economicità, di efficacia, e trasparenza a cui sono tenute le singole Pubbliche Amministrazioni in relazione all'art. 1, comma primo, Legge nr 241/1990. L'autotutela implica il potere – dovere per la Pubblica Amministrazione di ritirare o rimuovere un atto illegittimo, senza attendere che su di esso cada il sindacato giudiziale: il provvedimento di secondo grado che viene adottato in autotutela deve recare indicazione delle ragioni attuali e specifiche di interesse pubblico che lo sorreggono e l'avvenuta comparazione dei contrapposti interessi coinvolti.

Orbene, sul terreno dei rapporti privati che ne discendono l'utilizzo del potere di ritiro dell'atto implica conseguenze in punto di doverosa valutazione del rispetto del dovere di buona fede e correttezza precontrattuale e del reale interesse sotteso al ritiro medesimo.

Nel caso di specie il provvedimento di asserita autotutela appare distante anni luce dai rievocati principi.

Innanzitutto con riferimento al requisito prescritto dal Bando e di cui, a dire dell'Azienda, nessun candidato sarebbe in possesso e, per ciò che rileva in questa sede, nemmeno il ricorrente (!).

La motivazione dell'annullamento risiederebbe nella presunta carenza, per come letteralmente nominata dall'ATM, del requisito di “...essere dipendente di un ufficio sinistri o equivalente in società strutturate pubbliche o private”, requisito mai richiesto dal Bando stesso (!)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0011054-25/08/2025 Entrata.

Stampato il giorno 25/08/2025 da Lucia Saglimbeni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: SALVATORE SPATARO Emesso Da: TI TRUST TECHNOLOGIES EIDAS CA Serial#: 1566ec



Si ricorda, dunque, che l'Avviso di selezione contemplava un requisito di ammissione di tutt'altro tenore, ossia l' "...aver maturato esperienza professionale almeno triennale e continuativa, nel ruolo specifico, presso ufficio sinistri o equivalente in società strutturate...".

Si veda al riguardo il curriculum del ricorrente (doc.6) che vanta i seguenti titoli:

- dal 06/2002 al 06/2012 Perito Fiduciario per la quantificazione dei danni e la ricostruzione dinamica dei sinistri presso la CARIGE ASS.NI ex LEVANTE NORDITALIA;
- dal 19/02/2005 al 25/06/2019 Perito Fiduciario per la quantificazione dei danni e la ricostruzione dinamica dei sinistri presso il gruppo GENERALI ITALIA S.P.A.;
- dal 26/04/2012 al 12/05/2016 Perito Fiduciario per la quantificazione dei danni e la ricostruzione dinamica dei sinistri presso SO.GE.SA. S.r.l. – società di servizi assicurativi;
- dal 07/05/2012 in poi Perito Fiduciario per la quantificazione dei danni e la ricostruzione dinamica dei sinistri presso il gruppo UNIPOL (oggi UNIPOLSAI).

Si tratta, in sostanza, dell'esercizio dell'attività di perito assicurativo da oltre vent'anni, per conto di alcuni dei più importati gruppi assicurativi presenti sul territorio nazionale, quale proprio fiduciario; si tratta quindi proprio di quell'esperienza richiesta dal Bando presso Ufficio sinistri o equivalente riconducibile a Società strutturate.

Riluce al riguardo la sbigottente risposta (doc.11) fornita da ATM alla diffida proposta dal ricorrente, laddove si sostiene con non poco pressapochismo che <<tale esperienza non appartiene neanche al Suo cliente che è, stando al curriculum professionale, un perito fiduciario, ma non ha nulla dell'esperienza richiesta dalla scrivente società>>. L'assunto è incomprensibile, se non attraverso chiavi di lettura del tutto differenti dal testo stesso.

Ed infatti, come detto, nessun rapporto di "dipendenza" era prescritto dal Bando ma solo la pluriennale esperienza quale perito (nel ruolo specifico) presso ufficio sinistri o equivalente in società strutturate: dunque, la ragione dell'atto di ritiro, con conseguente annullamento dell'intera selezione, è stata falsamente ritenuta della Società resistente, poggiando su presupposto del tutto travisato.



La pubblica selezione in oggetto, ancorché disposta da Società in house, non si sottrae certo alle valutazioni proprie degli analoghi procedimenti adottati dalle PP.AA., sì da imporsi nel loro divenire la costante ricerca del rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, efficacia ed indipendenza dell'azione amministrativa; viceversa, il ritiro, per asserita autotutela, di una selezione già conclusa – con risorse poste interamente a carico della comunità –, ma sulla scorta di un presupposto, ad essere generosi, totalmente inventato, colloca il predetto ritiro totalmente al di fuori dai richiamati canoni di legalità, imparzialità, efficacia ed indipendenza dell'azione amministrativa. Quanto ai rapporti di lavoro del personale della società in house, la disciplina nasce infatti con il D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009 di conversione del D.L. n. 78 del 2009, che all'art. 18, comma 1, estende alle Società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, e al comma 2 prescrive alle "altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo" di adottare *"con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità"*; trova poi ulteriore definizione nel D.Lgs. n. 175 del 2016 (c.d. riforma Madia), entrato in vigore il 23.9.2016 ed applicabile ai rapporti instaurati da tale data, il quale prevede all'art. 19 che *"Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0011054-25/08/2025 Entrata.

Stampato il giorno 25/08/2025 da Lucia Saglumbeni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Firmato Da: SALVATORE SPATARO Emesso Da: TI TRUST TECHNOLOGIES EIDAS CA Serial#: 15e6ec



In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”.

Per Tribunale Napoli – sez. lavoro – Sent. N°4858/2024 del 27/6/2024 <<...Con la disposizione in commento il Legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, sottratti alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, perché l'erogazione di servizi di interesse generale pone l'esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell'interesse perseguono.

Il Legislatore del Testo Unico, quindi, pur ribadendo la non assimilabilità delle società partecipate agli enti pubblici e l'inapplicabilità ai rapporti di lavoro dalle stesse instaurati delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ha previsto significative deroghe alla disciplina generale, che trovano la loro giustificazione nella natura del socio unico o maggioritario e negli interessi collettivi da quest'ultimo curati, sia pure attraverso il ricorso allo strumento societario...>>.

Dunque, non può non rintracciarsi un clamoroso eccesso di potere per travisamento dei presupposti nell'asserita autotutela adottata.

In tutta evidenza, il contegno “radicale” assunto dall'ATM di annullare l'intera procedura già conclusa e ribandirla lo stesso giorno, persegue finalità diverse dal concreto interesse ad una azione improntata a principi di legalità, imparzialità, efficacia ed indipendenza: in sostanza, tale “annullamento” mira unicamente ad

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0011054-25/08/2025 Entrata.

Stampato il giorno 25/08/2025 da Lucia Saglimbeni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Firmato Da: SALVATORE SPATARO Emesso Da: TI TRUST TECHNOLOGIES EIDAS CA Serial#: 15e6ec



impedire effetti conservativi della selezione svolta che, come si dirà e come sarà evidente, non poteva che vedere il ricorrente come legittimo vincitore.

Come chiaro dalla lettura dei curricula (doc.5) comparati fra quello del ricorrente (all.6) e quello dei primi due soggetti collocati in seno alla graduatoria inizialmente disposta dall'ATM il ricorrente non vi è spazio per alcun dubbio al riguardo.

Il primo graduato, PIRRI Andreas, dichiarava una semplice collaborazione presso studio peritale in Messina e Catania e l'esercizio dell'attività di perito presso il proprio studio a partire dall'anno 2004, attività certamente non costituente titolo assimilabile al requisito d'ammissione chiesto dal Bando, considerato che la stessa non rappresenta un'esperienza professionale maturata nel ruolo specifico presso ufficio sinistri o equivalente in società strutturate;

il secondo graduato, GRUPPILLO Renato, dichiarava di essere stato impiegato dal 01/12/1999 al 2004 presso uno studio peritale (attività che non rappresenta un'esperienza professionale maturata nel ruolo specifico presso ufficio sinistri o equivalente in società strutturate pubbliche e/o private - come da avviso di selezione pubblica) e successivamente dal 2005 al 31/12/2023 nuovamente di impiegato presso SCISAP (anche in questo caso non valutabile, considerato che scisap (cfr. il sito della stessa società <https://scisap.it/>) è una piccola società che si occupa di risarcimento danni a favore di privati, per cui, non assimilabile ad ufficio sinistri e non paragonabile a società strutturate, come da avviso di selezione pubblica).

Per esser ulteriormente chiari: le mansioni principali di un ufficio sinistri e, al suo interno di un perito fiduciario-liquidatore, come il ricorrente sono:

- Prendere in carico le pratiche dei sinistri;
- Verificare la validità e la copertura della polizza;
- Assumere l'incarico peritale di natura fiduciaria al fine di valutare i danni;
- Attivare, in proprio o tramite un liquidatore, le procedure per il pagamento di danni a cose e/o a persone.
- Procedere con la liquidazione entro i termini di legge inviando un assegno o accreditando la somma dovuta.
- Procedere con la stima delle riserve economiche per l'anno successivo.



Come già indicato nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione alla selezione dal sig. GIORDANO, e proprio in virtù di tale attività fiduciaria ed anche liquidativa che prevedeva e prevede la facoltà del ricorrente di consegnare assegni, effettuare bonifici a titolo liquidativo nonché di definire gli importi per la successiva liquidazione da parte delle stesse compagnie assicurative, non può revocarsi in dubbio che l'incarico fiduciario svolto per le compagnie assicurative predette (CARIGE ASS.NI ex LEVANTE NORDITALIA GENERALI ITALIA S.P.A., SO.GE.SA. S.r.l. e UNIPOL - oggi UNIPOLSAI -), concreti esattamente quell'esperienza professionale pluriennale per conto delle summenzionate società, di cui difettano, invece, *ictu oculi* i primi due graduati.

Appare, dunque, evidente che il requisito in questione che - si ricorda - costituiva requisito d'ammissione, era ed è posseduto dal ricorrente (e non dai candidati graduati alle prime due posizioni), il quale, a ragione, aveva invocato la rettifica della graduatoria adottata nel senso di risultarne il legittimo vincitore.

Viceversa, l'annullamento radicale dell'intera selezione, motivato sulla base di ben altro presupposto (ossia l'essere "dipendente" di un ufficio sinistri o equivalente in società strutturate pubbliche o private), rappresenta uno strumento abnorme e spropositato rispetto allo stesso interesse della Società in house che - in tutta evidenza - ha interesse ad attribuire il posto.

E non solo.

La simultanea indizione di altra procedura selettiva, seguita all'annullamento della precedente, oltre a certificare lo stringente interesse della ATM alla copertura del posto, dimostra in maniera disarmante la assoluta non essenzialità del requisito in oggetto, posto che lo stesso è stato totalmente espunto dai requisiti di ammissione (!).

Siamo dunque al cospetto di un annullamento radicale dell'intera selezione fondato sull'essenzialità di un requisito d'ammissione (ancorché trasformato in altro) che diviene pochi istanti dopo totalmente irrilevante: lo stesso requisito tanto essenziale in seno all'originario Avviso, la cui presunta carenza in capo a tutti i concorrenti avrebbe originato la caducazione dell'intero concorso, diviene d'un tratto talmente irrilevante da essere spazzato via con la pubblicazione di altro Bando confermativo del

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0011054-25/08/2025 Entrata.

Stampato il giorno 25/08/2025 da Lucia Saglimbeni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Firmato Da: SALVATORE SPATARO Emesso Da: TI TRUST TECHNOLOGIES EIDAS CA Serial#: 1566ec



precedente, ma al netto del famigerato requisito dell'esperienza maturata (di cui ampiamente si è detto) .

In sostanza, l'esercizio dell'autotutela, come praticato da ATM, appare posto in essere al solo scopo di "nueutralizzare" il requisito in parola, posseduto dal ricorrente ma non dai primi due graduati, per come denunciato dal sig. Giordano e dimostrato dai comparati curricula (docc. 5 e 6).

Peraltro, nella singolare natura giuridica delle Società in house providing, la resistente mostra di "oscillare" fra categorie del diritto pubblico e categorie del diritto privato, affermando di adottare un provvedimento d'autotutela, ma al contempo di far uso della specifica disposizione contenuta nell'art.12 dell'Avviso di selezione che prevederebbe la possibilità per la stessa Società di *"Revocare la selezione stessa quando ciò sia richiesto nell'interesse della società per giustificati motivi"*, quindi – sostanzialmente – di far uso di una revoca/risoluzione *strictu sensu* civilistica della propria stessa proposta.

Orbene, in entrambi i casi l'atto si palesa abnorme.

A]

Quale categoria pubblicistica, l'autotutela impone l'adozione delle dovute cautele in punto di doverosa comparazione degli interessi in gioco, comparazione certamente "fallita" dall'ATM, sol che si esamini l'errato presupposto in punto di fatto assunto quale legittimante detto annullamento in autotutela (l'esser *"dipendente di un ufficio sinistri o equivalente in società strutturate pubbliche o private"*, in luogo dell' aver *"maturato esperienza professionale almeno triennale e continuativa, nel ruolo specifico"*): è del tutto evidente come, assumendo in partenza un errato presupposto, nessuna corretta comparazione dei contrapposti interessi in gioco possa mai ritenersi essere stata in concreto operata, con evidente mortificazione della posizione giuridico-soggettiva del ricorrente e della sua allegata e dimostrata specifica esperienza pluriennale maturata.

In tema di autotutela intesa come fonte di responsabilità civile risarcitoria la Cassazione Civile, sezione III, sentenza 3 marzo 2011, n. 5120 ricorda chiaramente che <<...L'attività della P.A., anche nel campo della pura discrezionalità, deve



svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del “neminem laedere” , di cui all’art. 2043 c.c.; è, pertanto, consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato, da parte della stessa P.A., un comportamento doloso o colposo, che, in violazione della norma e del principio indicati abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione di cui all’art.97 Costituzione, la P.A. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’art. 2043 c.c., ponendosi tali principi come limiti esterni alla sua attività discrezionale. Ne consegue che è correttamente motivata la sentenza di merito la quale condanni l’amministrazione finanziaria al risarcimento del danno per avere, nonostante le diffide, tardivamente annullato, in sede di autotutela, e solo a seguito di ulteriori sollecitazioni del commercialista del contribuente, un atto impositivo illegittimamente emesso, così causando al contribuente medesimo un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalle spese sostenute per essersi rivolto al detto professionista e per essere stato costretto a recarsi più volte a colloquio presso gli uffici dell’amministrazione...>>.

Peraltro, sempre sul terreno squisitamente pubblicistico, avendo l’ATM inserito il requisito in parola fra quelli “d’ammissione”, la stessa Società si è espressamente autovincolata alla sua puntuale valutazione, mentre azzerandone la valenza con affermazione acritica riferita a tutti i concorrenti ed espungendolo dai requisiti essenziali d’ammissione – in sostanza – la stessa pretenderebbe di affrancarsi dal proprio, prefissato, autovincolo.

Il Consiglio di Stato, (sez. III, 30.09.2020 Sent. n. 5746) ben affronta il tema quando così si esprime: <<Orbene, va qui ribadita, come rilevato più volte dalla Sezione (cfr. da ultimo cfr. Cons. St., sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595), la pacifica vigenza del principio per il quale quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502). L’autovincolo,



com'è noto, costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l'amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell'individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l'ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l'utilizzo di criteri decisionali non imparziali. La garanzia dell'autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fondamentalmente finalizzata alla par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti.

Né il Collegio ritiene di superare l'altro principio, che del primo costituisce corollario, per il quale la lex specialis deve essere interpretata in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima (Cons. St., sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148)...>>.

Trattasi di due profili che entrambi rimontano ai principi costituzionalmente garantiti ex artt. 3 e 97 Cost. ed in forza dei quali la *lex specialis* è vincolata alle previsioni in essa stabilite.

Nello specifico, è nuovamente il Consiglio di Stato ad assicurare che "L'interpretazione della "*lex specialis*" soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale", proseguendo, poi, nell'affermare che "In termini più generali, proprio alla luce del piano tenore testuale sopra riportato della legge di gara non è dato cogliere il fondamento dell'incertezza esegetica rilevata nella sentenza impugnata, dovendosi pertanto ribadire il generale principio (*ex plurimis*, Cons. Stato, III, 6 marzo 2019, n.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0011054-25/08/2025 Entrata.

Stampato il giorno 25/08/2025 da Lucia Saglumbeni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Firmato Da: SALVATORE SPATARO Emesso Da: TI TRUST TECHNOLOGIES EIDAS CA Serial#: 15e6ec



1547) per cui dev'essere "privilegiata, a tutela dell'affidamento delle imprese, l'interpretazione letterale del testo della *lex specialis*, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza, atteso che è necessario evitare che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale" (Consiglio di Stato Sez. V 31.03.2021 n. 2710).

In secondo luogo, sempre la giurisprudenza afferma che "le previsioni della *lex specialis* della gara costituiscano un vincolo per l'amministrazione che le ha predisposte, in capo alla quale non sussiste alcun margine di discrezionalità circa la loro concreta attuazione, sicché le singole clausole, finanche quando illegittime, non possono essere disapplicate né dal giudice né dalla stessa stazione appaltante, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela (sulla vincolatività della *lex specialis* v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 maggio 2019, n. 2991; Consiglio di Stato Sez. V, 14 dicembre 2018, n. 7057; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2017, n. 5428; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4302)" (T.A.R. Lombardia (Milano) Sez. II sent. 18.12.2019 n. 2693).

"Il bando che regola il corso-concorso costituisce la *lex specialis* da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero certamente pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* stessa, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Ne discende che le clausole del bando di concorso non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (T.A.R. Lazio, sent. 19.02.2019 n. 1910).



Solida giurisprudenza che riporta ad un orientamento, ormai fermo, il quale considera la *lex specialis* quale pilastro della selezione e fondamento del principio dell'autovincolo, *in primis* verso l'Ente che lo ha pubblicato.

Nello specifico, in applicazione dei principi di trasparenza e di autovincolo, le procedure selettive devono essere rette esclusivamente dalle disposizioni della *lex specialis*, cui l'Amministrazione non può eventualmente introdurre deroghe, eccezioni, rimaneggiamenti o modificazioni successive, che altererebbero la posizione dei candidati, siccome delineata, in forza delle predette disposizioni, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda, con la conseguenza che la successiva emersione di eventuali discrasie della *lex specialis* non può che essere rimossa a mezzo dell'autotutela e sempre ove rispetti la par condicio.

Nello specifico sempre il Tar Lazio ha ribadito che “[...] *Secondo consolidata giurisprudenza, quando l'Amministrazione indice una procedura selettiva, il bando ne costituisce la lex specialis, idonea in qualche modo a cristallizzare la propria offerta, tanto quanto i requisiti di ammissione o più in generale, le regole del procedimento. Il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali*, con la conseguenza il numero ed il luogo dei posti messi a disposizione, vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della par condicio, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Consiglio di Stato, sez. V, 27 dicembre 2019, n. 8821). Orbene detto vincolo a cui l'Amministrazione si sottopone non può essere oggetto di discostamento se non mediante formale esercizio del potere di autotutela, ove ne sussistano i presupposti” (ex multis T.A.R. Lazio, sez. I, 13.08.2020 n. 9204).

Dunque, l'attività amministrativa che abbia prodotto un effetto differente da quello prefissato dalla norma (che nel caso di specie è certamente la ampia valorizzazione del requisito dell'esperienza pluriennale acquisita) per via della violazione dei canoni interpretativi predetti e dell'autovincolo prefigurato dalla stessa P.A. non può che

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0011054-25/08/2025 Entrata.

Stampato il giorno 25/08/2025 da Lucia Saglimbeni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Firmato Da: SALVATORE SPATARO Emesso Da: TI TRUST TECHNOLOGIES EIDAS CA Serial#: 15e6ec



ritenersi viziata da eccesso di potere per sviamento, oltre che per errore sui presupposti, erroneamente collocati sul terreno del ripensamento della valenza del requisito predetto.

E la Società in house providing, optando per la selezione pubblica, non sfuggono certo a dette prescrizioni.

B]

Non da meno, sul terreno squisitamente civilistico, la clausola evocata da controparte ed inserita nell'Avviso di selezione (art.12) e per cui l'ATM si riserverebbe la facoltà di *"Revocare la selezione stessa quando ciò sia richiesto nell'interesse della società per giustificati motivi"*, mostra la propria evidente nullità per la natura meramente potestativa della condizione risolutiva nella stessa inserita.

Nella sua indiscussa natura di offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. l'Avviso di selezione in esame, quale negozio giuridico unilaterale produttivo di obblighi per la parti, non sfugge alle regole generali in tema di nullità delle condizioni meramente potestative allo stesso apposte: appare *ictu oculi* palese come la valenza risolutiva riconnessa ad ipotetici *'giustificati motivi'* che ne determinino l'applicazione concreta realizzi una condizione meramente potestativa e l'inaffidabilità della condizione risolutiva meramente potestativa è allineata dalla giurisprudenza alla violazione dei principi generali che impediscono di considerare risolubile un negozio giuridico perfetto in analogia con la condizione sospensiva meramente potestativa.

Corte d'Appello di Roma – sez. lavoro – in Sent. 3969/2024 del 4.6.2024 chiaramente delinea i tratti distintivi dell'operazione ermeneutica necessaria a tale qualificazione, laddove, pur premettendo che la posizione della stessa giurisprudenza di legittimità non appare chiaramente univoca, si premura tuttavia di riassumerla nei termini che seguono <<...laddove tuttavia sembra tracciare il discrimine in relazione alla dipendenza o meno dell'avveramento dalla sola volontà di una delle parti, ma collegandola ad un evento futuro ed incerto e solo se tale evento poi si realizzerà effettivamente: *"Nei contratti a prestazioni corrispettive, requisito comune al termine essenziale e alla clausola risolutiva espressa deve ritenersi l'inadempimento imputabile ad una delle parti. Tale presupposto non si riscontra nella diversa ipotesi*



in cui l'effetto solutorio sia connesso al mancato ottenimento entro una determinata scadenza temporale di un provvedimento amministrativo per ragioni non ascrivibili al comportamento dei contraenti, dovendo tale evenienza essere riconducibile alla mancata verifica di un evento futuro ed incerto e, conseguentemente, qualificarsi come condizione risolutiva negativa. (Nella specie è stata qualificata come condizione risolutiva negativa la previsione negoziale secondo la quale il compenso dovuto ad un professionista non sarebbe stato riconosciuto ove le competenti autorità comunali per qualsivoglia motivo, purché non imputabile al committente, non dovessero rilasciare la concessione ovvero la stessa venisse rilasciata oltre il 30/9/1995) Cass. n. 17181/2008. Quindi è l'estraneità al comportamento delle parti, di un evento futuro ed incerto a rendere la clausola risolutiva legittima...>>

Qui, invece, nell'ambito di un negozio giuridico unilaterale, fonte inequivocabile di vincoli per la Società controllata dal socio unico pubblico, la risoluzione del negozio stesso e con essa la caducazione dell'intera procedura, ormai conclusa, viene ricondotta ad un mero ripensamento/rivalutazione degli interessi dell'ATM e quindi sul terreno del mero arbitrio.

Non da meno accadrebbe con la qualificazione della clausola predetta quale facoltà di "recesso", altrettanto nulla per assenza di strutturale bilateralità della clausola stessa, come assai chiaro in giurisprudenza.

Quindi, concludendo sul tema, l'operato dell'ATM, comunque lo si qualifichi, produce l'effetto caducatorio di una procedura ormai conclusa con utilizzo abnorme del potere d'autotutela e/o della condizione risolutiva negoziale.

Il ricorrente agisce, dunque, in questa sede al fine di sentir dichiarare nullo o comunque illegittimo l'atto d'annullamento in autotutela adottato da ATM in riferimento alla selezione ormai conclusa, nonché per l'accertamento del possesso in capo a sé del requisito d'ammissione prescritto e per l'accertamento negativo del mancato possesso in capo ai primi due graduati del medesimo requisito; conseguentemente agisce per la rettifica *iussu iudicis* della citata graduatoria con proclamazione del sig. Giordano quale vincitore della stessa e per il discendente annullamento della successiva selezione avviata dall'ATM in data 18/6/2024.



Per l'esposto,

SI CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, *contrariis reiectis*, in accoglimento dei motivi di ricorso,

ACCERTI E DICHIARI

Illegittimo, annullandolo o con qualunque formula ponendolo nel nulla, l'atto di annullamento in autotutela disposto da ATM S.p.A. con Determina prot.7817 del 18/6/2024 della selezione ormai conclusa avente ad oggetto la *"Procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all'eventuale assunzione di n.1 risorsa avente caratteristiche idonee all'espletamento del ruolo di "Specialista tecnico/amministrativo" parametro retributivo 193, Area Professionale 2° - Area operativa Amministrazione e servizi del CCNL Autoferrotramvieri, da impiegare presso l'Ufficio Sinistri e Coperture Assicurative dell'Area Servizi interni della Direzione Innovazione e Sviluppo dell'Azienda Trasporti Messina S.p.A. con contratto di diritto privato a tempo pieno ed indeterminato e alla formazione di una graduatoria finalizzata ad eventuali future assunzioni di nuove risorse di pari mansioni con il medesimo contratto"*, come bandita dall'ATM resistente con Avviso di Selezione del 23.11.2023 prot. 13793;

incidentalmente, ovvero in via principale,

ACCERTI E DICHIARI

per le ragioni di cui al ricorso, la nullità dell'art.12 dell'Avviso di Selezione del 23.11.2023 prot. 13793, nella parte in cui consente alla Società resistente di *"Revocare la selezione stessa quando ciò sia richiesto nell'interesse della società per giustificati motivi"*, quindi dichiarando la piena efficacia della selezione medesima;

ACCERTI E DICHIARI

il possesso in capo al ricorrente del requisito specifico d'ammissione previsto dall'Avviso di Selezione del 23.11.2023 prot. 13793 e consistente nella *"esperienza professionale, almeno triennale e continuativa, nel ruolo specifico, presso ufficio sinistri o equivalente in Società strutturate"*, contestualmente accertando e dichiarando la carenza del medesimo requisito in capo ai soggetti graduati al posto n.1



(PIRRI Andreas) ed al posto n.2 (GRUPPILLO Renato) della graduatoria conclusiva della selezione pubblica di cui all'Avviso del 23.11.2023 prot. 13793, provvedendo contestualmente alla rettifica della stessa graduatoria nel senso invocato dal ricorrente;

DICHIARI

il diritto del ricorrente alla individuazione quale vincitore della selezione medesima,

CONDANNANDO

la resistente ATM ad emettere il conseguente provvedimenti di individuazione e proclamazione del ricorrente quale vincitore della selezione di cui all'Avviso del 23.11.2023 prot. 13793 avente ad oggetto la *“Procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’eventuale assunzione di n.1 risorsa avente caratteristiche idonee all’espletamento del ruolo di “Specialista tecnico/amministrativo” parametro retributivo 193, Area Professionale 2° - Area operativa Amministrazione e servizi del CCNL Autoferrotramvieri, da impiegare presso l’Ufficio Sinistri e Coperture Assicurative dell’Area Servizi interni della Direzione Innovazione e Sviluppo dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. con contratto di diritto privato a tempo pieno ed indeterminato e alla formazione di una graduatoria finalizzata ad eventuali future assunzioni di nuove risorse di pari mansioni con il medesimo contratto”*; conseguentemente

DICHIAI

Privo di causa e di qualsivoglia effetto e quindi annulli o con qualunque formula dichiarai inefficace e ponga nel nulla l’ulteriore Avviso di selezione del 18/6/2024 prot.7821 - e tutti gli atti discendenti e conseguenti - con cui è bandita ulteriore selezione pubblica per il medesimo profilo per cui il ricorrente chiede essere dichiarato vincitore;

CONDANNI

A.T.M - Azienda Trasporti Messina S.p.A. (C.F.-P.Iva 03573940834), in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, al pagamento di spese e compensi del presente procedimento per avervi dato ingiustamente causa.



Con espressa istanza di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (Cass., Ord. 23088 del 18/08/2021).

Ai fini della dichiarazione di valore si attesta che la presente controversia ha valore indeterminato ed il C.U. è versato in misura di Legge (€ 259).

Si producono:

01. Avviso di Selezione pubblica del 23.11.2023 prot. 13793
02. Convocazione candidati ammessi al colloquio
03. Comunicazione approvazione graduatoria Prot. 3170 del 01.03.2024
04. Riscontro ATM a istanza di accesso del ricorrente;
05. Copia domande PIRRI e GRUPPILLO + allegati;
06. Domanda di partecipazione e curriculum giordano pietro;
07. Istanza autotutela Giordano;
08. Comunicazione annullamento in autotutela prot.7817 del 18.6.2024;
09. Nuovo Avviso di selezione pubblica del 18.06.2024 prot.7821;
10. Diffida Pietro Giordano;
11. Risposta atm a diffida sub 10.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151
C.P.C.)**

La controversia presenta – in tutta evidenza – una platea aperta ed indeterminata di controinteressati che vanno identificati non solo e non tanto nei candidati che hanno preso parte alla selezione di cui all'Avviso del 23.11.2023 prot. 13793 e di cui il ricorrente invoca la nomina a vincitore, quanto – altresì – in tutti coloro che intendano prendere parte alla successiva procedura bandita con Avviso di selezione del 18/6/2024 prot.7821 che in questa sede si è chiesto espressamente di annullare.

L'orientamento della maggior parte dei Tribunali in materia di necessaria integrazione del contraddittorio, per la potenziale molteplicità del numero dei controinteressati, renderebbe quasi impossibile notificare loro il ricorso ai sensi dell'art.137 e segg.



c.p.c., risultando assai più opportuna una differente notificazione che si chiede di disporre ai sensi dell'art.151 c.p.c.

Numerosi Tribunali del Lavoro, come l'intestato Tribunale e come da molti anni fa ormai il Tar Lazio – Roma, sono inclini all'asseveramento della notificazione ex art.151 c.p.c. mediante inserimento del ricorso in apposita area tematica del sito istituzione dell'Ente resistente, autorizzando tale forma alternativa di notifica riconoscendone esplicita valenza e si chiede espressamente che l'On. le Tribunale adito voglia sin d'ora autorizzarla nelle predette modalità.

Salvo ogni altro diritto ed azione ed impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei danni.

Catania-Messina, data del deposito in Cancelleria.

Avv. Salvatore M.A. Spataro
[Firmato digitalmente]

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0011054-25/08/2025 Entrata.
Stampato il giorno 25/08/2025 da Lucia Saglimbeni.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Firmato Da: SALVATORE SPATARO Emesso Da: TI TRUST TECHNOLOGIES EIDAS CA Serial#: 15e6ec

